



Camera di Commercio
Napoli

**DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE
N. 90 DEL 10/10/2017**

Oggetto: Integrazione Determina Commissariale n. 87 del 29.09.2017
"Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016
n. 175 – Ricognizione partecipazioni possedute – Provvedimenti".

Vista la Legge n.580/93 recante “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, come modificata dal Decreto Legislativo n.219/2016;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Campania n.58 del 03 marzo 2016, notificato all'Ente in data 7 marzo 2016, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario della CCIAA di Napoli l'Avv. Girolamo Pettrone.

Visto il Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione di Giunta n. 178 del 20 ottobre 2011;

Il Responsabile dell'Ufficio Partecipate, sotto il controllo del Dirigente dell'Area Affari Generali – Programmazione dr.ssa Ilaria Desiderio, che ne attesta la regolarità del procedimento svolto, la correttezza per i profili di competenza, la veridicità degli atti richiamati e la loro esistenza presso l'ufficio istruttore, avanza la seguente relazione istruttoria.

Con deliberazione n. 41 del 17 aprile 2015, pubblicata all'Albo dell'Ente in data 8 giugno 2015, la Giunta Camerale, approvava, ai sensi dell'art. 1, comma 611 e ss. L. 23.12.2014 n. 190, il Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, effettuando una disamina alla luce dei criteri indicati dalla norma, verificando la partecipazione alla luce del criterio di “indispensabilità” della partecipazione per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Il Piano veniva trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con nota n. 17278 del 16/06/2015 e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente – Organismi controllati.

Con determinazione n. 32 del 30 marzo 2016 il Commissario Straordinario della CCIAA di Napoli approvava la relazione sui risultati conseguiti, ex art. 1, commi 611 e ss. della legge 23.12.2014 n. 190, trasmessa alla Sez. Regionale della Corte dei Conti con nota PEC prot. 1053 del 04/04/2016;

Con l'approvazione del Piano la Giunta camerale aveva disposto quanto segue:

- 1) Mantenimento delle partecipazioni in quanto ritenute indispensabile al conseguimento delle finalità istituzionali, nelle seguenti società:



Societa	Quota
ISNART s.c.p.a.	11,268%
Mostra d'oltremare SpA	8,603%
Ceinge Scarl	4,434%
Tecno Holding SpA	2,073%
Infocamere ScpA	1,462%
Tecnoservicecamere Scpa	1,233%
Job camere Srl	0,991%
IC outsourcing Srl	0,877%
Ecocerved Scarl	0,305%
Centro Agroalimentare di Napoli s.c.p.a.	9,09%
Stazione sperimentale delle pelli e materie conciarie srl	33,33%
Polo tecnologico dell'ambiente ScpA	8,341%
Borsa Immobiliare di Napoli Srl	100%
Società recupero crediti Srl	100%

- 2) Dismissione mediante cessione della quota azionaria detenuta nella società **Autostrade Meridionali s.p.a.**, quotata in borsa.
- 3) Dismissione mediante recesso dalla società **Uniontrasporti s.c.a.r.l.**
- 4) Dismissione mediante esercizio del diritto di recesso dalla società **STOA' s.c.p.a.**

Successivamente, ad integrazione di quanto già disposto con il piano richiamato, con assemblea straordinaria del 28.07.2015, e con voto favorevole della CCIAA di Napoli, veniva deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società **Job Camere srl**, società del sistema camerale, con sede in Padova, e capitale sociale interamente versato pari ad euro 600.000,00, partecipata dalla CCIAA di Napoli per una quota pari allo 0,877 % del capitale sociale (Quota di nominali: 5.261,00 euro).

La Giunta camerale, con deliberazione n. 78 del 4.8.2015, ratificava il voto espresso dal suo rappresentante in sede assembleare, integrando, contestualmente, il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni già approvato.

Con determinazione del Commissario Straordinario n 20 del 11.03.2016, veniva altresì disposto lo scioglimento e la messa in liquidazione della società Recupero Crediti s.r.l., totalmente partecipata dall'Ente camerale.

Con determinazione n. 41 del 9 maggio 2016 il medesimo organo commissariale adottava ulteriori provvedimenti in materia di società partecipate e, nello specifico, stabiliva la dismissione delle seguenti partecipazioni:

Societa	Quota
ISNART s.c.p.a.	10,91%
Centro Agroalimentare di Napoli s.c.p.a.	9,09%



Con riferimento all'obiettivo di riduzione del numero totale di partecipazioni, la CCIAA di Napoli ha posto, quindi, in essere una serie di attività dirette alla dismissione di quelle ritenute non più rispondenti alle proprie finalità istituzionali.

Si riporta, di seguito, l'assetto delle partecipazioni detenute dalla CCIAA di Napoli alla data del 23 settembre 2016, conseguita in attuazione dei dispositivi richiamati:

Partecipazioni dirette

Tab. 1

SOCIETA'	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE	NOTE
Borsa Immobiliare Srl	100%	
Società recupero crediti Srl in liquidazione	100%	In liquidazione dal 09.05.2016
Stazione sperimentale delle pelli e materie conciarie s.r.l.	33,33%	
ACN Srl in liquidazione	25%	In liquidazione dal 29.05.2014
ISNART ScpA	10,09%	Esercitato il recesso
Centro Agro Alimentare di Napoli ScpA	9,09%	Deliberata la dismissione
Polo Tecnologico dell'Ambiente ScpA	8,34%	
STOA' Scpa	8,646%	Deliberata la dismissione.E' in corso il procedimento per l'alienazione della quota
Mostra d'oltremare SpA	8,6%	
Uniontrasporti Scarl	3,32%	Esercitato il recesso
Ceinge Scarl	4,434%	
Tecno Holding SpA	2,07%	
Infocamere ScpA	1,459%	
Tecnoservicecamere Scpa	1,233%	
IC Outsorcing Srl	0,877%	
Ecocerved Scarl	0,31%	
Retecamere Scarl in liquidazione	0,11%	In liquidazione dal 04.09.2013
Tecnos Scarl in liquidazione	12,5%	In liquidazione dal 17.01.2005
SIRENA ScpA in liquidazione	4,23%	In liquidazione dal 11.01.2013
Job Camere Srl in liquidazione	0,99%	In liquidazione dal 20.08.2015

Partecipazioni indirette

Tab. 2

Società	Misura della partecipazione
Palazzo Canino s.r.l.	1,72%
Tecnoinvestimenti Spa	1,63%



Orizzonte sgr spa	2,07%
Ecocerved scrl	0,51%
Job Camere srl	0,62%
IC outsourcing srl	0,55%
RS Record Store spa	0,62
Smart Power System s.c.r.l.	0,093
Interporto Padova spa	0,015%
Tecnoborsa - scpa	0,36

Tra queste partecipazioni indirette, la sola Tecnoborsa Scpa è partecipata da una società controllata dalla Camera di Commercio di Napoli e pertanto essa sola è soggetta a revisione straordinaria ex art. 24 del d. lgs. 175/2016.

Si rappresenta di seguito, sinteticamente, l'attuale stato delle operazioni di riassetto già deliberate:

Tab. 3

Società	Attività		Stato
Autostrade Meridionali spa	Partecipazione azionaria alienata	20.11. 2015	Conclusa
Uniontrasporti s.c.a.r.l.	Comunicazione di recesso del 3.11.2015	Efficace dal 3.11.2016	In attesa della liquidazione della quota
ISNART s.c.p.a.	Comunicazione di recesso del 12.05.2016	Decorrenza 12.05.2017	In attesa della liquidazione della quota
STOA' scpa	Deliberata la dismissione mediante collocazione sul mercato	Determinazione a contrarre n. 570 del 9.12.2016	Procedura in corso presso il servizio Provveditorato dell'Ente
CAAN	Dismissione mediante collocazione sul mercato	Offerta di acquisto ai soci della quota di partecipazione (prot. 34125/2016)	In corso

Tanto premesso, si da atto:

- che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

- che detto compendio normativo è stato di recente oggetto di modifiche per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto correttivo 16 giugno 2017 n. 100, pubblicato in G.U. 26 giugno 2017 n. 147;

- che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle**



proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

-che l'Ente camerale, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

e con caratteristiche definite nell'articolo 4, commi 3, 7 e 8 :

- aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitata in aree montane;
- spin off o di start up universitari previste dall'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe agli enti di ricerca.

In ottemperanza all'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 la CCIAA di Napoli deve provvedere ad effettuare una nuova ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni, dirette, e indirette detenute dalle società controllate, dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o oggetto di misure di razionalizzazione.

L'atto deve essere analiticamente motivato con riferimento agli elementi di cui all'art. 5, comma 1, con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alla convenienza economica ed alla sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia, economicità dell'azione amministrativa.

Peraltro, occorre tenere anche presente che il D. Lgs 219/2016 ha sensibilmente cambiato le funzioni delle Camere di Commercio variando, almeno in parte, le finalità istituzionali da perseguire; tutto ciò ha effetti sulla revisione in quanto, secondo l'art. 4 del



predetto T.U.S.P. *“le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi **non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.**”*

In definitiva, mediante tale provvedimento **vengono confermati** alcuni dei compiti tradizionali delle Camere di commercio, fra cui:

- la tenuta del registro delle imprese e del cosiddetto fascicolo di impresa;
- la regolazione e tutela del mercato con particolare riguardo alla trasparenza;
- il sostegno alle imprese per favorirne la competitività.

Fra le **nuove funzioni** si segnalano le seguenti:

- l'orientamento al lavoro e l'inserimento occupazionale dei giovani (cosiddetta alternanza scuola-lavoro);
- l'individuazione, a determinate condizioni, delle Camere di commercio come punto di raccordo tra il mondo delle imprese e quello della Pubblica Amministrazione;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione del turismo;
- il supporto alle PMI per i mercati esteri con l'esclusione, però, delle attività promozionali direttamente svolte all'estero;
- il convenzionamento con enti pubblici e privati in diversi ambiti, fra cui la digitalizzazione delle imprese, la qualificazione aziendale e dei prodotti (certificazione, tracciabilità, valorizzazione delle produzioni), nonché la mediazione e l'arbitrato, quali forme di giustizia alternativa di risoluzione delle controversie).

Ai fini di cui sopra devono essere alienate o devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;

2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Il soddisfacimento degli ulteriori parametri stabiliti dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., di seguito riportati, costituiscono elemento dirimente di valutazione nelle decisioni di riassetto in termini di razionalizzazione, fusione, soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione:

a) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

b) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

c) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (cinquecentomila, in sede di prima applicazione);



- d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P..

Il provvedimento dovrà essere trasmesso alla competente Sez. Regionale della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ed alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze indicata all'art. 15, il tutto ai sensi dell'art. 24, comma 3 del medesimo d.lgs. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 20 del decreto T.U.S.P., la mancata adozione dei piani di razionalizzazione periodica e del piano di razionalizzazione straordinaria comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti.

Precipuamente per gli Enti camerali, l'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 219 del 25 novembre 2016 recante *“Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015 n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”* prevede, che *“gli atti di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie adottati dalle camere di commercio e da Unioncamere sono trasmessi anche al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne verifica la corrispondenza alle disposizioni della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Ove non ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello sviluppo economico, entro trenta giorni, può chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta i suddetti provvedimenti in via sostitutiva.”*

Si rappresenta, inoltre, che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il termine annuale prescritto, l'Ente non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Con riguardo all'adempimento in esame, questo ufficio ha avviato, con nota prot. 2882 del 24/01/2017, trasmessa ai dirigenti dell'Ente ed ai Responsabili dei servizi, l'attività di ricognizione finalizzata all'aggiornamento del piano di razionalizzazione già approvato, al fine di istruire compiutamente la redazione della documentazione da sottoporre al vaglio della dirigenza e del competente organo commissariale, alla luce delle nuove disposizione del d.lgs.175/2016.

Alla decisione di merito sul mantenimento o meno della singola partecipazione concorrono, infatti, anche valutazioni riguardanti la fornitura del servizio in termini qualitativi e di efficienza, la possibilità di gestire in proprio o esternalizzare il medesimo servizio, i possibili risparmi di spesa.



Alla predetta nota hanno fornito riscontro, con propria relazione:

- il Responsabile del Servizio Provveditorato (prot. 4069 del 31.01.2017), con riguardo alla società Tecnoservicecamere s.c.p.a. (All. A);
- il dirigente dell'Area Anagrafe Economica, (prot. 6318 del 16.02.2017), con riguardo alle società I.C. Outsourcing s.c.a.r.l. ed Ecocerved s.c.a.r.l. (All. B);
- il dirigente dell'Area Regolazione del Mercato (prot. 5482 del 9.2.2017) con riguardo alla società "in house" Borsa Immobiliare di Napoli srl (All. C);

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Occorre, inoltre, tenere anche conto che la materia relativa agli affidamenti *in house* è stata di recente innovata con l'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), che ha disciplinato i suddetti affidamenti prevedendo che le stazioni appaltanti si iscrivano in apposito Elenco tenuto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo modalità e termini dalla stessa indicati con apposito atto (ad oggi non ancora adottato). La iscrizione all'elenco in parola consentirà alle amministrazioni aggiudicatrici, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale, fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo (art. 192, l D.Lgs. n. 50/2016);

L'art. 192 prevede, altresì, che ai fini degli affidamenti *in-house* di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuino, preventivamente, la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti *in house* avuto riguardo *"all'oggetto ed al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;*

L'art. 5 del citato decreto, che richiama la nuova accezione di "controllo analogo" introdotta dalla Direttiva CE del 2014, stabilisce che un appalto non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti quando risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

L'art. 4 del medesimo decreto stabilisce, altresì, che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi dall'ambito di applicazione del



codice, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza*omissis*,

Anche l'art. 16 del D.Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) recepisce tale impianto normativo, in deroga alla procedura di scelta del contraente con le regole di evidenza pubblica previste dal codice dei contratti.

Per quanto concerne il controllo analogo "la Corte di Giustizia ha riconosciuto anche la possibilità di un *controllo congiunto*, ossia che il controllo analogo sia esercitato congiuntamente da più autorità pubbliche che possiedono in comune l'entità affidataria, non essendo necessario che ciascuna di esse detenga da sola un potere di controllo individuale su tale entità (Corte di Giustizia UE, 13 novembre 2008, causa C-324/07, *Coditel Brabant*".

Orientamento, quest'ultimo, condiviso dalla giurisprudenza amministrativa che in numerose pronunce ha riconosciuto sussistente il controllo analogo nelle ipotesi in cui ciascun Ente, insieme a tutti gli altri azionisti della società in house, sia effettivamente in grado di controllare ed orientare l'attività della società controllata. (**Cons. Stato, Sez. V, Sent. n. 5082/09**), ritenendo a tal fine sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario, purché effettivo e reale, sia esercitato dagli enti partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di ogni singolo ente.

Occorrerà, in particolare, verificare che il consiglio di amministrazione del soggetto affidatario *in house* non abbia rilevanti poteri gestionali e che l'ente pubblico affidante (rispettivamente la totalità dei soci pubblici) eserciti(no), pur se con moduli su base statutaria, concreti ed effettivi poteri di ingerenza e di condizionamento, sicché risulta indispensabile che le decisioni più importanti siano sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, in caso di *in house* frazionato, della totalità degli enti pubblici soci (**Cons. Stato, sez. V, 10.09.2014 n. 4599**).

Tale posizione ha trovato, più di recente, consacrazione normativa anche nel nuovo codice dei contratti pubblici, che ha espressamente ammesso, all'art. 5, comma 4, la configurabilità dell'*in house* congiunto o «frazionato».

In applicazione delle norme e dei principi sopra enunciati e della ricognizione effettuata, l'organo di indirizzo è chiamato a verificare e valutare l'attuale strategicità della partecipazione per il conseguimento dei fini istituzionali dell'Ente enunciati all'art. 2 della legge n. 580/1993 e s.m.i. ed alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla richiamata normativa ai fini del mantenimento delle partecipazioni ancora detenute, alla luce della ricognizione effettuata nelle schede istruttorie allegate, e ad assumere le conseguenti decisioni in ordine alle misure di razionalizzazione attuabili.

Per l'analisi di dettaglio della natura e caratteristiche delle partecipazioni detenute, dei dati di fatturato medio e dei risultati gestionali dell'ultimo triennio, si fa espresso rinvio alla relazione predisposta, contenente, riguardo alle società direttamente partecipate, schede analitiche per ciascuna società e, riguardo alle società indirettamente partecipate, la scheda analitica dell'unica partecipata da società controllata dall'Ente; il documento è allegato alla presente relazione istruttoria (All. D). All'interno di tale relazione, secondo il format dell'Unioncamere, sono state riportate le decisioni prese dall'Organo di vertice dell'Ente, in ordine al mantenimento o meno delle partecipazioni ed alle eventuali modalità di razionalizzazione.



Si richiamano, infine, le indicazioni applicative diramate da Unioncamere ed acquisite al prot. generale dell'ente il 14.09.2017 al n. 30230 (All. E).

In ordine ai profili della competenza all'adozione dell'atto, si richiamano:

- L'art. 14, comma 5, lettera b), della Legge n. 580/93 e s.m.i.;
- L'art. 26, lettera g) del vigente Statuto Camerale, che assegna alla Giunta la competenza a deliberare in materia di partecipazione della Camera di Commercio *"a consorzi, società, associazioni, fondazioni, gestione di aziende e servizi speciali, sulla costituzione di gestioni e di aziende speciali e sulle dimissioni societarie e sulla partecipazione ad accordi di programma ed in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche amministrazioni e con privati"*.

Il Collegio dei Revisori, riunitosi in data 2 ottobre ha eccepito che il piano adottato con determinazione n. 87 del 29.09.2017 riportava tra il determinato il "mantenimento senza interventi" a favore della partecipazione in Tecno Holding S.P.A.; tale decisione era ritenuta non coerente con il "piano di dismissione degli assets" presentato dalla stessa società e comunicato con nota acquisita al prot. generale dell'Ente il 20/09/2017 al numero 30537.

Pertanto si ritiene necessario modificare, con opportuna integrazione e correzione, il piano di razionalizzazione già emesso, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs 175/2016.

A tal fine si è provveduto a correggere la relazione predisposta (All. D) modificando, nella parte relativa a Tecno Holding Spa, l'esito della Ricognizione da "Mantenimento senza interventi" a "Razionalizzazione" e condizionando il mantenimento della partecipazione all'effettiva dismissione, prevista dal piano predisposto dalla stessa società, degli assets non più detenibili, ai sensi della normativa vigente, da tale società partecipata, come suggerito anche dal Collegio dei revisori della CCIAA di Napoli.

Il Responsabile dell'Ufficio Partecipate
F.to: Dott. Gaetano Nuzzo

IL DIRIGENTE

Vista la relazione istruttoria sopra riportata,

Richiamata e fatta propria la relazione, allegata al presente provvedimento (All. D);

Vista la nota Unioncamere 30230 del 14.09.2017;

Vista la legge n. 580/1993 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 4, comma 5, del d.lgs. 219/2016 relativo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura;

Vista la Legge 244/2007 "disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato" che fa obbligo anche alla Camere di Commercio di non costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di non assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Visto quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, "Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);



Rilevato che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 la CCIAA di Napoli deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o costituire oggetto di provvedimenti di razionalizzazione;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Atteso che l'oggetto della valutazione riguarda la verifica della coerenza di tutte le partecipazioni societarie, direttamente possedute e indirettamente possedute attraverso società controllate, rispetto alle finalità istituzionali dell'Ente pubblico, così come definite dalla Legge 580/1993 e s.m.i.; tale valutazione deve essere svolta, caso per caso, a prescindere che si tratti di partecipazione di controllo o di minoranza ovvero che riguardi società interamente in mano pubblica ovvero società miste.

Al fine quindi di effettuare correttamente la revisione è necessario tenere in particolare considerazione le norme del Testo Unico relative:

- alle tipologie di società che è possibile costituire o cui partecipare (art.3)
- alle finalità di partecipazioni e del loro mantenimento (art.4)
- agli oneri di motivazione analitica (art.5)
- alla revisione annuale ed alle conseguenti sanzioni in caso di inadempimento (art. 20).

Visto il verbale della riunione del Collegio dei revisori dei Conti tenutasi in data 2 ottobre 2017, acquisito al protocollo generale dell'Ente in data 03.10.2017 al numero 32056, e le relative osservazioni sulla "Revisione straordinaria delle partecipazioni" già adottata con determinazione del Commissario Straordinario N. 87 del 29.09.2017.

Ciò premesso, tenuto conto delle indicazioni di cui alla richiamata normativa

PROPONE

- 1) di prendere atto della ricognizione delle partecipazioni detenute dalla Camera di Commercio di Napoli alla data di entrata in vigore del D.Lgs 175/2016 e di aggiornare il piano di razionalizzazione individuando le società ritenute non più necessarie per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente o prive dei requisiti richiesti dalla normativa;
- 2) di valutare, alla luce delle norme, degli atti richiamati in premessa e della relazione allegata, nella quale sono esplicitati, per ogni società, il mantenimento o meno della partecipazione e le relative motivazioni analitiche, deliberando, ai sensi e per gli effetti di cui l'art. 20, comma 1, del d. lgs 175/2016, secondo il seguente prospetto:



Azioni intraprese	Denominazione società	% quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi (gg/mm/aaaa)	
MANTENIMENTO	Ecocerved Scarl	0,31%	n.a.	
	Ic Outsourcing Scarl	0,877%	n.a.	
	Infocamere Scpa	1,459%	n.a.	
	Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl	33,33%	n.a.	
	Tecnoservicecamere Scpa	1,233%	n.a.	
RAZIONALIZZAZIONE	CONTENIMENTO DEI COSTI	Borsa Immobiliare Srl Unip.	100%	25/09/2018
	CESSIONE O RECESSO	Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa	9,09%	25/09/2018
		Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl	4,4,34%	25/09/2018
		Mostra d'Oltremare Spa	8,6%	25/09/2018
		Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa	8,34%	25/09/2018
		Stoà Scpa	8,65%	25/09/2018
		Tecnoborsa Scpa	0,36%	25/09/2018
		Isnart Scpa (già in fase di razionalizzazione)	10,09%	n.a.
		Uniontrasporti Scarl (già in fase di razionalizzazione)	3,32%	n.a.
	RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'	Tecno holding Spa	2,07%	25/09/2018
	CONTINUAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE	Acn Srl	25%	n.a.
		Jobcamere Srl;	0,99%	n.a.
		Recupero Crediti Srl;	100%	n.a.
Retecamere Scarl		0,11%	n.a.	
Si.Re.Na. Scpa;		4,23%	n.a.	
Tecnos scrl;		12,5%	n.a.	



considerando che il mantenimento delle partecipazioni, come riportato nel prospetto di cui sopra, risponde sia al requisito della stretta necessarietà per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 comma 1 del d. lgs. 175/2016) sia al requisito della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (art. 5 comma 1 del d. lgs. 175/2016);

- 3) di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei revisori;
- 4) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- 5) di disporre la trasmissione del Piano operativo alla struttura del Ministero dell'Economia e delle Finanze indicata all'art. 15 del d. lgs. 175/2016;
- 6) di disporre la trasmissione del Piano operativo al Ministero dello Sviluppo Economico secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 5, del D.Lgs. 219 del 25 novembre 2016;
- 7) di disporre la pubblicazione del Piano nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente";
- 8) di modificare la determinazione Commissariale adottata con i poteri di Giunta N. 87 del 29 settembre 2017 con l'attuale provvedimento, solo per la parte inerente a quanto rilevato dal Collegio dei revisori.

Il Dirigente
F.to: Dott.ssa Ilenia Desiderio

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la propria disposizione di servizio prot. n. 19825 del 08.06.2016, vista e condivisa la proposta del dirigente dell'Area Gestione Risorse descritta nelle pagine che precedono, attestante la legittimità e la regolarità del relativo procedimento, la trasmette al Sig. Commissario Straordinario per l'adozione dei relativi provvedimenti consequenziali, assicurando comunque le proprie funzioni di verbalizzante e di assistenza agli Organi, nell'eventualità che richiedano integrazioni o chiarimenti ai dirigenti proponenti, qualora si sia in presenza di dubbi interpretativi o di altre evenienze in punto di fatto e di diritto.

Il Segretario Generale
F.to: Avv. Mario Esti



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'istruttoria e la proposta del Dirigente Area Affari Generali e Programmazione;

Esaminata la allegata "Relazione" (all.D), a supporto della revisione straordinaria delle partecipazioni detenute da questo Ente e nella quale sono riportate le decisioni prese dall'Organo di vertice dell'Ente, in ordine al mantenimento o meno delle partecipazioni ed alle eventuali modalità di razionalizzazione, opportunamente modificata secondo quanto rilevato dal Collegio dei Revisori il 2 ottobre u.s.;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento degli interessi pubblici a cui è preposta l'attività di questo ente a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici competenti secondo quanto indicato nella Relazione allegata alla presente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato D alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, e che l'alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione del presente atto;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute, riportate in allegato;

Rilevato che la scelta delle modalità pratiche ed operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà concretamente riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, con l'eccezione dei casi di cui all'art. 10, c.2, secondo periodo;



Visto il verbale della riunione del Collegio dei revisori dei Conti tenutasi in data 2 ottobre 2017 e le relative osservazioni sul piano delle partecipate già adottato con determinazione del Commissario Straordinario N. 87 del 29.09.2017;

Ritenuto congruo procedere, alla razionalizzazione delle partecipate della CCIAA di Napoli, mediante:

1) alienazione delle partecipazioni detenute nelle società:

- a) Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa, per la quota interamente posseduta, pari al 9,09% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;
- b) Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl, per la quota interamente posseduta, pari al 4,434% del capitale, attraverso negoziazione diretta da concludersi entro il 25/09/2018;
- c) Mostra d'Oltremare Spa, per la quota interamente posseduta, pari al 8,6% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;
- d) Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 8,34% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;
- e) Stoà Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 8,65% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;
- f) Tecnoborsa Scpa per la quota interamente posseduta, pari allo 0,36% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;

in quanto le stesse, come riportato nella relazione allegata (all.D) non sono più strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e/o non sono più finanziariamente sostenibili a parte la partecipazione in Tecnoborsa Scpa, la cui detenzione è in contrasto con lo statuto sociale della partecipata Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unip.;

2) conferma del recesso già deliberato e comunicato nelle società:

- a) Isnart Scpa;
- b) Uniontrasporti Scarl;

3) contenimento dei costi della partecipazione detenuta nella società:



- a) Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unip. attraverso la riduzione dei componenti dell'organo di controllo da concludersi entro il 25/09/2018;
- 4) razionalizzazione delle attività della società:
- a) Tecno Holding Spa attraverso la dismissione, secondo quanto definito dal piano di dismissione inviato dalla stessa Società, degli assets non più detenibili ai sensi della normativa vigente, da concludersi entro il 25/09/2018;
- 5) mantenimento senza intervento delle partecipazioni nelle società:
- a) Ecocerved Scarl;
 - b) Ic Outsourcing Scarl;
 - c) Infocamere Scpa;
 - d) Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl;
 - e) Tecnoservicecamere Scpa;

considerando che il mantenimento delle partecipazioni di cui sopra risponde sia al requisito della stretta necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4 comma 1 del d. lgs. 175/2016) sia al requisito della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria (art. 5 comma 1 del d. lgs 175/2016);

Rilevata la necessità che i servizi competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi indicati dalla normativa di settore;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con delibera di Giunta n° 41 del 17/04/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza della Giunta camerale, ai sensi dell'art. 14 della legge 580/93 come modificata dal d. lgs 219/2016.

Vista la proposta avanzata dal Segretario Generale;

DETERMINA

1. di approvare le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare propria la ricognizione delle partecipazioni possedute dalla Camera di Commercio di Napoli alla data del 23 settembre 2016, accertandole (come da allegato D) alla presente determinazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;



3. di procedere all'alienazione delle partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- a) Centro Agro-Alimentare di Napoli Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 9,09% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;
- b) Ceinge Biotecnologie Avanzate Scarl per la quota interamente posseduta, pari al 4,434% del capitale, attraverso negoziazione diretta da concludersi entro il 25/09/2018;
- c) Mostra d'Oltremare Spa, per la quota interamente posseduta, pari al 8,6% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;
- d) Polo Tecnologico dell'Ambiente Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 8,34% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;
- e) Stoà Scpa per la quota interamente posseduta, pari al 8,65% del capitale, attraverso un bando ad evidenza pubblica per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;
- f) Tecnoborsa Scpa per la quota interamente posseduta, pari allo 0,36% del capitale, attraverso un bando per la cessione a titolo oneroso da concludersi entro il 25/09/2018;
 - i. di incaricare il Dirigente Area AAGG e Programmazione affinché predisponga le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
 - ii. di riservare alla Giunta il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato;
 - iii. di stabilire, per la sola partecipazione indiretta oggetto della revisione, che all'amministratore unico della società Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unip., detentrici della partecipazione di Il livello nella società Tecnoborsa Scpa sia trasmessa copia della presente affinché predisponga tutti gli atti necessari all'alienazione della partecipazione entro il 25/09/2018, attraverso un bando ad evidenza pubblica;

4) di confermare il recesso già deliberato e comunicato nelle società:

- a) Isnart Scpa;
- b) Uniontrasporti Scarl;

attendendo, quindi, la liquidazione della relativa quota;

5) di procedere al contenimento dei costi della partecipazione detenuta nella società:

- a) Borsa Immobiliare di Napoli Srl Unip. attraverso la riduzione dei componenti dell'organo di controllo da concludersi entro il 25/09/2018;

6) di mantenere la partecipazione nella società:

- a) Tecno Holding Spa a condizione che la stessa razionalizzi, secondo quanto definito dal piano di dismissione inviato dalla stessa Società, gli assets non più detenibili ai sensi della normativa vigente, da concludersi entro il 25/09/2018;

7) di mantenere senza intervento le partecipazioni nelle società:



- a) Ecocerved Scarl;
- b) Ic Outsourcing Scarl;
- c) Infocamere Scpa;
- d) Stazione Sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti Srl;
- e) Tecnoservicecamere Scpa;

8) di dare atto che le seguenti società partecipate dalla CCIAA di Napoli sono attualmente in stato di liquidazione:

Società	Data scioglimento
Recupero Crediti srl	09/05/2016
Retecamere s.c.ar.l.	04/09/2013
Si.re.na – Città storica s.c.p.a. in liquidazione	11/01/2013
Tecnos scarl	17/01/2005
ACN srl	29/05/2014
Job camere	20/08/2015

e che per le seguenti società si è conclusa la procedura di liquidazione e le stesse sono attualmente cessate

Agenzia Promozione Risorsa Mare scpa in liquidazione	Dal 29/01/2015
Napoli Orientale s.c.p.a. in liquidazione	Dal 29/12/2015
Napoli Congressi	Dal 2 settembre 2014

- 9) di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei revisori;
- 10) di dare atto che in caso di mancata alienazione entro il termine annuale decorrente dall'adozione del presente atto, l'Ente non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., secondo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;
- 11) di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura del Ministero dell'economia e delle finanze indicata all'art. 15 del d.lgs. 175/2016 e al Ministero dello Sviluppo Economico;
- 12) di disporre la trasmissione del presente atto a tutte le società partecipate dall'Ente oggetto della revisione, e la pubblicazione del Piano nel sito internet istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente- Enti controllati";
- 13) di modificare la determinazione Commissariale adottata con i poteri di Giunta N. 87 del 29 settembre 2017 con l'attuale provvedimento, che lo integra solo per la parte inerente a quanto rilevato dal Collegio dei revisori con verbale n. 64/2017.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Avv. Mario Esti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: Avv. Girolamo Pettrone

Originale firmato con firma autografa e conservato presso la CCIAA di Napoli ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n° 39 del [12/02/93](#)